



Avvocatura Generale dello Stato

Affare legale n. 19541/2020 (avv. Faraci)

Consiglio di Stato - sez. giurisdizionale -

Rinuncia al ricorso in appello, ex art. 84 c.p.a., per sopravvenuta carenza d'interesse.

La **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente in carica, c.f. 80188230587, e la **Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per la protezione civile -** in persona del legale rappresentante, c.f. 97018720587, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, c. f. 80224030587, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it *appellanti* nel giudizio portante il n. 6169/2020, avanti codesto Consiglio, con **udienza cautelare fissata per il giorno 10 settembre 2020**,

contro

gli avvocati **Rocco Mauro**, c.f. TDRRCM75A01I548W, **Todero**, **Vincenzo Palumbo**, c.f. PLMVCN39A23F158W, **Andrea Pruiti Ciarello**, c.f. PRTNDR79H10F158P, in giudizio personalmente ma rappresentati e difesi anche dagli avvocati Nicola Galati, Ezechia Paolo Reale e Federico Tedeschini, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Largo Messico n. 7, pec roccomauro.todero@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, vincenzo.palumbo@pec.giuffre.it, avv.pruiti@pec.it, nicola.galati@coapalmi.legalmail.it,

ezechiapaolo.reale@cert.ordineavvocatisr.it,

segreteria@pec.tedeschinilex.it,

appellati

giudizio avente ad oggetto **l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 8615/2020**, pubblicata il 22 luglio 2020, nel giudizio portante il n. 4120/2020, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), comunicata in data 23 luglio 2020,

Dichiarano

a mezzo della scrivente avvocatura dello Stato la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse atteso che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione **ha reso ostensibili e rilasciato interamente copia di tutti gli atti richiesti, nel giudizio d'accesso, dagli appellati.**

In considerazione della assoluta novità della questione e delle circostanze del tutto eccezionali della vicenda, già rilevate dal TAR che ha provveduto alla compensazione delle spese del giudizio di prime cure,

Si chiede

al Consiglio di Stato adito, dichiarata l'estinzione del giudizio, di voler disporre *l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello.*

Si deposita, nel rispetto del termine previsto dall'art. 84 del c.p.a., la notifica della presente istanza effettuata agli appellati.

Roma 29 agosto 2020

Salvatore Faraci
avvocato dello Stato